Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 51 (1979)

Heft: 5

Artikel: Giustizia militare : novità nel diritto penale militare. Parte II

Autor: Barras, Raffaele

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246540

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Giustizia militare

Novità nel diritto penale militare

Br Raffaele Barras, uditore in capo dell'esercito

(II parte *)

III. PROCEDURA PENALE MILITARE

L'attuale «Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale» è divenuta «Procedura penale militare». La legge è stata interamente riveduta, il che non significa che essa è rivoluzionaria, per lo meno per quanto concerne le regole di procedura.

Organizzazione giudiziaria

La legge ribadisce anzitutto il principio dell'indipendenza della giustizia militare.

L'organizzazione della giustizia militare è profondamente modificata: il tribunale militare staordinario e i tribunali territoriali sono soppressi. I loro compiti sono ripresi dai tribunali di divisione. Un'istituzione nuova vede la luce con i tribunali d'appello, davanti ai quali potranno essere portate le sentenze rese dai tribunali di divisione, ad eccezione delle sentenze contumaciali.

I tribunali di divisione alla testa dei quali vi saranno dei presidenti e non più dei gran-giudici, saranno composti da 5 e non più da 7 membri. Tale diminuzione è giustificata dall'introduzione dei tribunali d'appello, che potranno riesaminare fatti e diritti. La proporzione fra ufficiali, sottufficiali e soldati sarà la medesima di quanto avveniva sotto il regime della legge attuale.

I tribunali d'appello saranno formati loro pure da 5 giudici. Il numero è fissato dal Consiglio federale. Ci si può attendere che vi sia un tribunale d'appello per ogni regione linguistica, con 2 sezioni nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda in ragione del numero dei casi da trattare.

Dei presidenti e dei cancellieri saranno incorporati nei tribunali d'appello. Ģli uditori dei tribunali di divisione fungeranno pure di fronte ai tribunali d'appello. Si troverà un presidente, nella persona di un ufficiale della giustizia militare del grado di colonello o tenente colonello, due ufficiali e due sottufficiali, appuntati o soldati.

Il tribunale militare di cassazione subirà una trasformazione importante: da tribunale composto unicamente da ufficiali superiori, diverrà un tribunale forma-

^{*)} La prima parte dell'articolo è apparsa su RMSI fascicolo no. 3/1979 a pag. 214.

to da un presidente, che sarà colonello della giustizia militare, da due ufficiali e da due sottufficiali o soldati. Mentre i membri del tribunale di divisione e d'appello saranno eletti dal Consiglio federale i membri del tribunale militare di cassazione, saranno eletti dall'Assemblea federale.

Potranno essere portati di fronte al tribunale militare di cassazione le sentenze dei tribunali militari di appello, le sentenze contumaciali dei tribunali di divisione, come pure i ricorsi secondo l'art. 192 PPM. Il tribunale militare di cassazione non deciderà più lui medesimo a cassazione avvenuta ma rinvierà sempre l'incarto per nuovo giudizio al tribunale che ha emanato la sentenza o ad altro tribunale del medesimo grado.

Corpo della giustizia militare

Sottufficiali e soldati saranno ammessi al corpo della giustizia militare. Come gli ufficiali essi dovranno aver fatto gli studi completi in diritto o possedere un brevetto cantonale d'avvocatura, o allora disporre di conoscenze giuridiche sufficienti ed esercitare una funzione civile corrispondente. Dovranno avere pure esperienza di truppa e aver compiuto 4 corsi di ripetizione come minimo. Eserciteranno, nei tribunali militari, le funzioni di segretario.

Uditore in capo

Le funzioni dell'uditore in capo sono ridefinite. Ogni funzione di giudice gli è stata tolta ed egli conserva le manzioni amministrative, analoghe a quelle di un capo d'arma e la sorveglianza dell'attività degli uditori e dei giudici istruttori. Rimane autorità di ricorso contro le decisioni dei giudici istruttori, quando non si tratti di detenzione preventiva. Gli sono state date delle nuove competenze, quali la determinazione del foro, il diritto di opposizione ai decreti d'accusa, il diritto sussidiario di ricorso in cassazione nel caso in cui l'uditore non abbia ricorso.

Regole di procedura

Foro

La nuova legge non porta innovazioni in materia di foro. L'appartenenza ad una divisione crea il foro principale. Il Consiglio federale designa i tribunali competenti a decidere reati commessi dai militi incorporati nella truppa. Le scuole reclute e i corsi di istruzione sono sottomessi alla giurisdizione del tribunale militare competente per la piazza d'armi in cui si svolge la scuola o il corso. In tutti gli altri casi il foro competente è quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Se queste regole non permettono ancora di determinare il foro, l'uditore in capo designa il tribunale competente, come pure egli potrà per motivi linguistici o d'altro genere, incaricare un tribunale diverso da quello che sarebbe normalmente competente. Il tribunale militare di cassazione decide definitivamente i conflitti di competenza fra tribunali militari. Fino alla chiusura dell'inchiesta il Dipartimento federale militare decide sulle eccezioni di competenza, sollevate senza contestazione della giurisdizione militare. In tal senso è bene ricordare che l'art. 223 CPM dà al Tribunale federale l'autorità di decidere definitivamente i conflitti di competenza fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare.

Ricusa

Le regole relative alla ricusa sono state precisate e completate. Così un giudice, uditore, giudice istruttore o segretario, dovrà ricusarsi obbligatoriamente non più soltanto se è parente o associato dell'avvocato di una parte. La ricusa obbligatoria deve intervenire pure nel caso in cui il giudice, uditore, giudice istruttore o segretario, è legato ad una parte o al suo avvocato per matrimonio, fidanzamento o adozione.

Quanto alla ricusa facoltativa, essa è regolata conformemente alla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, sulla quale è pure ricalcata la procedura di ricusa.

Fino al dibattimento davanti al tribunale di prima istanza, è il presidente del tribunale di divisione che stabilisce sulla ricusa, e non più l'uditore in capo. A partire dal dibattimento, il tribunale stesso è competente a decidere.

Processi verbali

Oltre al processo verbale, obbligatoriamente tenuto per l'inchiesta ed il dibattimento, un'incisione su apparecchio registratore può venir effettuata in caso di inchiesta, con l'accordo di tutti gli interessati.

Decisioni

Tutte le decisioni scritte devono essere motivate e menzionare le vie di ricorso.

Termini

La nuova PPM adatta il computo dei termini alla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il termine è contato in giorni, comincia a correre il giorno seguente la sua comunicazione. Nel caso in cui l'ultimo giorno cade di sabato o domenica o in giorno festivo secondo il diritto del Cantone in cui la parte o il suo rappresentante ha il proprio domicilio, il termine spira il primo giorno feriale successivo. Gli scritti devono giungere all'autorità competente a riceverli o essere stati rimessi ad un ufficio postale svizzero l'ultimo giorno del termine, al più tardi. In caso di detenzione, è sufficiente che lo scritto sia rimesso in termine utile al guardiano della prigione che lo trasmetterà all'autorità competente. Quando lo scritto è indirizzato ad un servizio od ufficio svizzero incompetente prima dello spirare del termine, è pure ritenuto osservato. Lo scritto deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

Un termine può essere restituito se il richiedente o il suo mandatario è stato impedito, senza propria colpa, di rispettarlo. La richiesta di restituzione deve essere motivata e indirizzata all'autorità competente nel merito. Un rifiuto di restituzione può essere oggetto di ricorso.

Arresto provvisorio

L'arresto provvisorio può essere ordinato dal comandante di truppa per 3 giorni al massimo, riservato il ricorso disciplinare secondo l'art. 209 e segg. del CPM. L'arresto può essere ordinato dal giudice istruttore per 7 giorni al massimo, nell'ambito di un'inchiesta di assunzione preliminare delle prove, sotto riserva di ricorso al presidente del tribunale di divisione.

L'arresto provvisorio può pure essere ordinato quando le condizioni di un arresto, vale a dire di una messa in detenzione preventiva, sono riunite o se gravi motivi di servizio lo esigono.

Detenzione preventiva

La detenzione preventiva non può essere ordinata che nell'ambito di un'inchiesta ordinaria e da un magistrato giudiziario, vale a dire dal giudice istruttore fino alla chiusura dell'inchiesta, e successivamente dal presidente del tribunale competente. Essa interviene in virtù di un mandato di arresto che fra le altre indicazioni, contiene la menzione delle vie di ricorso. Essa sarà decisa nei confronti dell'imputato, contro il quale esistono delle presunzioni gravi di colpevo-

lezza, se si teme una sua fuga, se vi è pericolo di collusione, oppure se vi è ragione di temere che in libertà egli continuerà la propria attività delittuosa.

L'imputato arrestato dovrà essere sentito dal giudice al più tardi il primo giorno feriale successivo il giorno in cui è stato messo a disposizione del giudice e deve essere informato del suo diritto di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà. La detenzione preventiva non può durare più di 14 giorni senza l'autorizzazione del presidente del tribunale di divisione. Questa autorizzazione, data su domanda motivata, sarà valevole per un mese e potrà essere oggetto di proroghe di un mese ciascuna.

Quando il giudizio è impugnato, la competenza di ordinare o di mantenere la detenzione preventiva, appartiene al presidente del tribunale che ha reso tale giudizio. Essa passa al presidente del tribunale dell'istanza superiore, dal momento in cui questo ha ricevuto l'incarto della vertenza.

Inchiesta

La nuova procedura non porta modifiche sensibili alle operazioni di sequestro, di visita domiciliare e di esame medico. Ciò non di meno è regolata la sorte degli oggetti sequestrati: essi vengono restituiti all'avente diritto quando non sono più necessari all'inchiesta e non sono né confiscati né devoluti alla Confederazione. Gli oggetti e i valori confiscati, che devono essere messi in luogo sicuro, realizzati o resi inutilizzabili, saranno rimessi al Commissariato centrale di guerra. La levata del segreto postale, telefonico o telegrafico, sarà regolata ulteriormente nel quadro della legge federale relativa alla protezione della sfera privata degli individui. In attesa della messa in vigore di tale legge, il testo dell'art. 81 OGPPM è stato ripreso.

Per ragioni gravi i terzi possono essere sottomessi, senza il loro consenso, ad un esame medico ed un prelievo di sangue.

Testimoni

I casi nei quali una persona può rifiutarsi di testimoniare sono stati precisati e delimitati in modo più dettagliato. Le persone tenute al segreto professionale che saranno liberate dal segreto da parte dell'interessato, dovranno testimoniare, salvo nel caso in cui l'interesse al segreto fosse preminente.

Terzi chiamati a dare informazioni

La possibilità di sentire persone in qualità di informatori è fissata dalla legge. Ciò corrisponde ad un bisogno, in particolare nell'ambito delle inchieste per l'assunzione preliminare delle prove. Questi terzi non sono esposti alle sanzioni previste in caso di falsa testimonianza e non sono obbligati a dire la verità. Sono sovente sentiti a questo titolo le persone che entrano in linea di conto come autori del reato o complici. Il giudice dovrà renderli attenti del fatto che essi possono rifiutarsi di essere sentiti nei medesimi casi in cui i testimoni possono rifiutarsi di testimoniare.

Perizie

L'esperto non potrà essere obbligato ad accettare un mandato se non nel caso in cui delle circostanze particolari lo esigano. I motivi che dispensano dal testimoniare permettono all'esperto di rifiutare un mandato.

Difensore

Un'importante innovazione è stata apportata: il difensore deve essere non soltanto cittadino svizzero ed aver compiuto degli studi giuridici completi, ma deve, così hanno voluto le Camere federali, essere autorizzato al patrocinio in tribunale da parte di un Cantone. L'accusato dovrà obbligatoriamente essere assistito da un avvocato davanti ai tribunali di divisione ed ai tribunali militari d'appello, eccezion fatta nel caso di ricorsi al tribunale in materia disciplinare. Se l'accusato non ha scelto un difensore di fiducia, il presidente del tribunale gli designerà un difensore d'ufficio. A questo punto l'accusato potrà scegliere il proprio difensore d'ufficio fra gli avvocati figuranti sulla lista dei difensori d'ufficio che verrà compilata da ogni tribunale. Ogni milite che appartiene ad una truppa nella giurisdizione del tribunale, purché autorizzato al patrocinio in tribunale da parte di un Cantone, può essere obbligato dal presidente del tribunale ad assumere una difesa d'ufficio.

Il difensore non interviene durante l'assunzione preliminare delle prove. Egli può intervenire e proporre misure d'inchiesta durante l'istruzione preparatoria. L'imputato deve essere informato di questo diritto. Nei casi di imputazione grave o negli incarti complessi, il presidente del tribunale di divisione può designare un difensore d'ufficio durante l'inchiesta.

Il processo penale

L'istruzione preparatoria

Essa è ordinata quando un individuo è sospettato di una infrazione ed una liquidazione disciplinare del caso non entra in linea di conto. Viene condotta dal giudice istruttore, il quale deve, nel modo più completo possibile, stabilire i fatti e raccogliere i mezzi di prova. Ciò rischia di costituire un doppio dell'istruzione principale, ma senza una inchiesta completa la procedura non sarebbe possibile.

L'assunzione preliminare delle prove

Essa si è sviluppata partendo dall'applicazione pratica dell'art. 108 cpv 3 OGPPM. Conveniva menzionare espressamente l'esistenza, le condizioni e le finalità nella PPM. L'assunzione preliminare delle prove sarà ordinata quando le condizioni per un'inchiesta ordinaria non sono, o non sono ancora, realizzate. Tale inchiesta è una procedura giudiziaria che può tuttavia avere carattere amministrativo se ha lo scopo di stabilire le circostanze nell'ambito delle quali un milite o un civile è stato ucciso o gravemente ferito, come pure nel caso di gravi danni materiali o di una procedura d'esclusione dall'esercito secondo l'art. 16 OM.

L'inchiesta è condotta nelle forme e con i mezzi dell'istruzione preparatoria ad esclusione tuttavia della detenzione preventiva.

Viene chiusa con una proposta del giudice istruttore tendente sia all'abbandono, sia alla liquidazione in via disciplinare, sia all'apertura di un'istruzione preparatoria.

Competenza a ordinare l'inchiesta

Il comandante di scuola o di corso e il comandante di truppa (cdt di rgt per le truppe irregimentate) sono competenti a ordinare un'inchiesta se il reato è stato commesso durante il servizio. Negli altri casi la competenza appartiene al Dipartimento federale militare ed ai servizi che egli designa a questo scopo. L'uditore in campo può ordinare lui pure un'istruzione preparatoria se il comandante competente non segue la proposta del giudice istruttore di ordinare un'istruzione preparatoria e, secondo il parere del giudice istruttore, una tale inchiesta deve essere ordinata.

Abbandono

L'uditore del tribunale di divisione è competente a decidere l'abbandono del procedimento e statuire sulle spese ed indennità eventuali del tribunale di divisione contro le decisioni dell'uditore.

Decreto d'accusa

Quando l'uditore, a seguito di un'inchiesta ordinaria, stima adeguata una pena privativa della libertà di un mese al massimo o una multa di massimi fr. 1000.— e i fatti sono riconosciuti, egli emana un decreto d'accusa. Questa procedura non è possibile in materia di reati contro l'onore o di revoca della sospensione condizionale della pena, come pure nei casi in cui l'imputato è senza domicilio conosciuto.

Colui che è oggeto di un decreto d'accusa e l'uditore in capo possono fare opposizione nei 10 giorni che seguono la notifica, nel qual caso vien seguita la procedura ordinaria davanti al tribunale di divisione. Il decreto d'accusa tien luogo di atto d'accusa. L'opposizione può essere ritirata fino all'inizio del dibattimento davanti al tribunale di divisione. In caso di mancata opposizione, come pure in caso di ritiro della medesima, il decreto d'accusa diviene giudizio definitivo ed esecutivo.

Atto d'accusa

Quando l'inchiesta ha fornito indizi sufficienti di un crimine o di un delitto, l'uditore redige un atto di accusa, salvo nel caso in cui la fattispecie può essere liquidata con un decreto d'accusa. L'atto d'accusa non conterrà più i nomi dei giudici e dei giudici supplenti componenti il tribunale. Questa lista sarà contenuta nella citazione al dibattimento.

Circolazione degli incarti

Negli affari complicati il presidente del tribunale potrà fare circolare tutto o parte dell'incarto a disposizione dei giudici. Si tratta qui di una breccia nel principio dell'immediatezza delle prove, giustificata, per esempio quando l'incarto contiene una perizia tecnica che deve essere studiata approfonditamente.

Procedura al dibattimento

Non vi è nessuna modifica importante. Tuttavia quando il tribunale non è in

grado, per motivi di procedura, di pronunciare una condanna o una assoluzione, può abbandonare il procedimento penale.

Comunicazione della sentenza

Tutti i tribunali militari, compreso il tribunale militare di cassazione, devono pronunciare il giudizio in seduta pubblica.

Procedura contumaciale e revoca

Attualmente quando l'accusato non può essere tradotto in giudizio, il tribunale pronuncia una sentenza di condanna o decide la desistenza dal procedimento. La nuova legge permette al tribunale di pronunciare una sentenza d'assoluzione e di aggiornare il dibattimento se reputa indispensabile la presenza dell'accusato.

Il giudice istruttore o la polizia devono rimettere al condannato nelle forme contumaciali, che è stato arrestato, un esemplare della sentenza. La revoca può essere chiesta nei 10 giorni successivi, per iscritto o oralmente. La domanda non deve essere motivata. Un complemento d'inchiesta può essere ordinato dal presidente del tribunale di divisione. La domanda di revoca sospende l'esecuzione della sentenza, salvo decisione contraria del presidente del tribunale di divisione. Se l'accusato non dà seguito, senza valida giustificazione, alla citazione del tribunale per l'udienza di riassunzione della causa, la rinuncia alla revoca è presunta.

Le vie di ricorso

Il reclamo

Il reclamo può essere inoltrato contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come pure contro le decisioni prese in materia di detenzione preventiva, di sequestro e di perquisizione dai presidenti dei tribunali di divisione e di appello.

Non vi è reclamo contro le decisioni prese in materia di conduzione del procedimento. Sono competenti a decidere definitivamente sui reclami:

l'uditore in capo quando si tratta di decisioni dei giudici istruttori, ad eccezione delle decisioni relative alla detenzione preventiva,

- il presidente del tribunale di divisione, quando si tratta di decisione dei giudici istruttori relative alla detenzione preventiva,
- il presidente del tribunale militare d'appello, quando si tratta di decisioni del presidente del tribunale di divisione e
- il presidente del tribunale militare di cassazione, quando si tratta di decisioni del presidente del tribunale militare d'appello.

Il reclamo non ha effetto sospensivo, se non nel caso in cui venga decretato dal giudice competente a decidere sul reclamo medesimo.

L'appello

La via dell'appello è data contro le sentenze dei tribunali di divisione, ad esclusione delle sentenze contumaciali. L'appello sospende l'esecuzione della sentenza. Può essere introdotto per iscritto o oralmente presso il tribunale di divisione nel termine di 5 giorni dalla comunicazione orale della sentenza. Non è necessario motivarla. Il tribunale militare d'appello applica la procedura ordinaria e decide senza riserve sui fatti ed in diritto, rimanendo esclusa la «reformatio in pejus», quando soltanto il condannato ha ricorso o quando l'uditore ha ricorso espressamente in favore del condannato. Infine l'appello può essere limitato a certe parti del giudizio.

Si ricorda pure il ricorso al tribunale in materia disciplinare: il tribunale sarà costituito da una camera di 3 membri, appartenenti al tribunale militare d'appello.

La cassazione

La via della cassazione è aperta contro le sentenze del tribunale d'appello e contro le decisioni per le quali questo si dichiara incompetente, le decisioni dei tribunali militari di appello in materia di revoca della sospensione condizionale della pena ed i giudizi contumaciali dei tribunali di divisione. L'intenzione di ricorrere in cassazione deve essere annunciata nei 5 giorni che seguono la comunicazione orale della sentenza. Il termine per la motivazione sarà di 20 giorni, che decorrono dal momento in cui l'interessato avrà ricevuto la sentenza. L'uditore in capo ha diritto di ricorrere in cassazione quando l'uditore del tribunale di divisione non ha ricorso.

Il ricorso

Un nuovo rimedio di diritto, chiamato semplicemente «ricorso», è stato introdotto dalla nuova procedura penale militare. Permetterà di impugnare quelle decisioni dei tribunali di divisione e dei tribunali militari di appello, che non possono essere oggetto di un ricorso in appello o in cassazione. Può essere esercitato dall'accusato, dal suo difensore, dall'uditore, come pure dalla parte lesa quando si tratti di pretese civili. Potranno essere oggetto del ricorso:

- l'esecuzione delle pene sospese, dopo la fine delle misure di sicurezza ordinate giudizialmente,
- la reintegra nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio,
- la radiazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale,
- il rifiuto della revoca in caso di giudizio contumaciale,
- la decisione sulle pretese civili,
- la condanna alle spese e le domande di indennità,
- la confisca e la devoluzione di doni ed altri vantaggi,
- la riammissione al servizio personale,
- l'ordine di arresto immediato al momento della comunicazione della sentenza.

Il termine di ricorso è di 20 giorni dalla comunicazione scritta della decisione impugnata. Il ricorso deve essere indirizzato, come nel caso dell'appello e della cassazione, al giudice che ha emanato la sentenza impugnata.

Il tribunale militare di cassazione decide senza far capo al dibattimento e liberamente. È tuttavia legato dal giudizio penale di fondo (assoluzione o condanna).

Revisione

Le regole relative alla revisione sono state precisate e completate. Così la revisione relativa alle pretese civili, potrà essere richiesta. La procedura di revisione è stata adattata alla procedura penale federale. Il presidente del tribunale militare di cassazione potrà nominare prima del procedimento propriamente detto un difensore d'ufficio. Se la domanda di revisione è ammessa, il tribunale militare di cassazione potrà rinviare la causa, per nuovo giudizio, ad una istanza di medesimo grado di quella che ha emesso la prima decisione o il decreto d'accusa. La domanda di revisione non sospende l'esecuzione della sentenza se non nel caso in cui il presidente lo ordini. In caso di condanna a morte, essa sospende l'esecuzione, salvo che all'unanimità il tribunale decida altrimenti.

L'azione civile

La parte lesa può far valere contro l'imputato pretese civili che derivino da reati previsti dal CPM. Se la decisione sulle pretese civili pone delle difficoltà, il tribunale potrà rinviare la parte civile al giudice civile. La costituzione di parte civile può avvenire dall'apertura dell'istruzione preparatoria e fino all'inizio del dibattimento. La parte lesa ha il diritto di presentare le proprie richieste tendenti a stabilire le pretese ed il loro ammontare.

Il decreto d'accusa deciderà pure di una pretesa civile riconosciuta.

(Fine)

RIVISTA MILITARE DELLA SVIZZERA ITALIANA

La guerra di Secessione degli Stati Uniti d'America nei rapporti del col Augusto Fogliardi

a cura di Giuseppe Martinola

È una raccolta dei rapporti inviati dal col Augusto Fogliardi da Melano all'autorità federale nel 1863. Eventi lontani, d'altro continente, eppur vicini, in quanto riflessi nelle considerazioni d'un figlio del nostro Ticino. Il col Fogliardi, comandante di Divisione, recatosi in America, si vide trascinato, forse dagli eventi, dalla passione, nell'ambiente militare degli Stati Uniti.

Ordinazioni con versamento di fr. 25.— sul conto corrente della RMSI 69-53 Lugano.